Allegato "C" al n. 73271/34935 Repertorio

STATUTO

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Denominazione - Sede - Durata

1. È costituita, ai sensi del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione denominata:

"ASSOCIAZIONE MEHALA - Sostegno Infanzia e Famiglia - Associazione di promozione sociale"

2. L'Associazione potrà altresì essere identificata, ad ogni conseguente effetto, con la denominazione in forma abbreviata:

"ASSOCIAZIONE MEHALA – Sostegno Infanzia e Famiglia APS"

3. L'Associazione farà uso dell'indicazione di "Associazione di promozione sociale" o di "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.
4. L'inserimento dell'acronimo "APS" nella denominazione sociale e l'utilizzo dell'indicazione di "Associazione di promozione sociale" o di "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico sono subordinati all'iscrizione dell'Associazione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.
5. L'Associazione ha sede legale in Paderno D'Adda (LC). Il Consiglio di Amministrazione, con sua delibera, potrà trasferire la sede legale nell'ambito del territorio comunale senza che ciò costituisca modifica statutaria.
6. L'Associazione previa delibera del Consiglio di Amministrazione potrà istituire dipendenze od unità locali operative periferiche in altre località, in Italia o all'estero; tali dipendenze o unità locali operative periferiche utilizzeranno la stessa denominazione, come definita nei commi 1 e 2 del presente articolo, seguita dall'indicazione della località della dipendenza od unità locale operativa.
7. L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 2

Statuto e Regolamento

1. L'Associazione è disciplinata dalle norme del presente statuto.
2. Il regolamento, se deliberato dall'Assemblea degli associati, disciplinerà nel rispetto dello statuto gli ulteriori aspetti relativi alla struttura dell'Associazione ed all'attività da svolgere.
3. Lo statuto vincola la sua osservanza agli aderenti all'Associazione; esso contiene le norme fondamentali di organizzazione e funzionamento dell'Associazione stessa.
4. Le modifiche al presente statuto, ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile dovranno essere deliberate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. Lo statuto è interpretato secondo il vigente ordinamento giuridico.

Titolo II

FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 3

Scopi generali e principi

1. L'Associazione non ha scopo di lucro ed è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali.
2. L'Associazione è laica ed apartitica ed intende svolgere la propria attività nei settori specificati nello statuto.
3. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Articolo 4

Attività di interesse generale

1. L'Associazione persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184.

Articolo 5

Ambiti di attività - Attività diverse - Raccolta fondi

1. L'Associazione ha carattere ed operatività nazionali ed interazionali.
2. Gli ambiti di intervento sono quelli indicati nell'articolo precedente che vengono attuati, a titolo di esempio, me-

diante le seguenti attività:
. Promuovere progetti di cooperazione internazionale, iniziative di solidarietà e di sostegno a distanza a favore dei bambini e delle loro famiglie che possono essere aiutate nel loro paese di origine.
. Promuovere l'adozione in favore dei bambini che versano in stato di totale e definitivo abbandono.
. Diffondere e promuovere l'istituto dell'adozione quale elemento valorizzante la vita famigliare e sociale e non quale semplice alternativa o ripiego alla genitorialità.
. Favorire l'integrazione culturale e sociale dell'adozione come ad esempio serate a tema, feste, incontri a tema promossi dall'Associazione.
. Promuovere attività di tipo specialistico e non, rivolte al sostegno dei minori e delle famiglie anche non adottive e tese alla promozione del benessere psicofisico, alla prevenzione del disagio, come ad esempio organizzazione di laboratori, attività formative ed informative nelle scuole.
. Promuovere interventi di supporto ai minori e alle famiglie, in ambito educativo, formativo, lavorativo e tempo libero.
3. L'Associazione può esercitare attività diverse, ai sensi dell'art. 6, d.lgs. 117/2017 a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale. Il Consiglio di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
4. L'Associazione può esercitare altresì l'attività di raccolta fondi (ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117) al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Titolo III
GLI ASSOCIATI

Articolo 6

1. I soci sono suddivisi in:
. Soci fondatori: sono coloro che hanno consentito, con il loro apporto personale, la costituzione dell'Associazione.
. Soci ordinari: sono coloro i quali condividono le finalità dell'Associazione e sono mossi da spirito di solidarietà.
. Soci onorari: sono coloro (persone fisiche e giuridiche) che, condividendo i principi e le finalità dell'Associazione, hanno fornito un contributo di sviluppo o di attività di particolare rilevanza.

Articolo 7
Ammissione

1. Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi.
2. L'ammissione degli associati ordinari all'Associazione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
3. In caso di mancato accoglimento della domanda, Il Consiglio di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda e comunicarla all'interessato.
4. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.
5. L'ammissione ad associato ha carattere permanente, fermo restando il diritto di recesso e il rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 8.5.
6. I Soci Onorari sono designati dall'Assemblea.
7. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto dovrà essere reintegrato.
8. Il domicilio degli associati, quanto ai loro rapporti con l'Associazione, è quello risultante dal relativo Libro a seguito di comunicazione scritta dell'associato al momento dell'iscrizione o per variazione successiva.
9. La quota associativa è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Articolo 8
Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e doveri.
2. In particolare, gli associati hanno il diritto di:

. eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
. votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
. frequentare i locali dell'Associazione;
. partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione e usufruire dei servizi offerti dall'Associazione;
. essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
. prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
. consultare i libri sociali e prendere visione dei bilanci, secondo le regole stabilite dal successivo art. 18;
. denunziare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

3. Tutti gli associati hanno l'obbligo di:
. rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
. versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.
4. Il mancato versamento della quota entro 3 mesi dal termine di pagamento deliberato dall'organo competente fa decadere dalla qualità di associato con effetto al 31.12 dell'anno dell'ultimo pagamento.
5. L'importo della quota associativa, il termine e le modalità di pagamento annualmente stabiliti potranno essere comunicati agli associati tramite pubblicazione della delibera dell'organo competente sul sito dell'Associazione ovvero tramite comunicazione all'indirizzo e-mail dell'associato fornito al momento dell'iscrizione.
6. A seguito della decadenza la qualifica di associato potrà essere riacquistata a seguito di nuova domanda di Associazione. La nuova ammissione dovrà, comunque, essere deliberata dall'organo competente.
7. Il comportamento verso gli altri associati ed all'esterno dell'Associazione, è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede ed onestà.

Articolo 9

Perdita della qualifica di associato

1. La qualità di associato si perde:
. per recesso in seguito a comunicazione indirizzata per iscritto al Consiglio di Amministrazione che dovrà adottare una apposita delibera da comunicare all'associato;
. per decadenza pronunciata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi membri, a seguito di morosità nel versamento della quota annuale alle condizioni di cui al punto precedente;
. per esclusione, nel caso in cui l'associato contravvenga ai doveri stabiliti dallo statuto, deliberata dal Consiglio di Amministrazione con decisione motivata, che precisi in modo esplicito le ragioni che andranno altresì dimostrate; la delibera di esclusione dovrà essere trasmessa all'interessato a mezzo lettera raccomandata A/R o P.E.C. e contro tale delibera l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea, la quale deciderà nella sua prima seduta utile, in via definitiva ed inappellabile;) nelle more della decisione dell'Assemblea l'associato mantiene tale qualifica, ma decade immediatamente da tutte le cariche dell'Associazione e gli incarichi;
. in caso di morte.
2. Nei casi di recesso, decadenza ed esclusione il Consiglio di Amministrazione si riserva il diritto di chiedere il pagamento dell'intera quota annuale e di qualunque altra somma dovuta dall'associato.
3. Nessun associato dopo il suo recesso, decadenza o la sua esclusione, come pure nessun erede od avente causa di un asso-

ciato deceduto, potrà avanzare rivendicazioni sul patrimonio sociale.
4. I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.
5. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

TITOLO IV

PATRIMONIO

Articolo 10

Patrimonio dell'Associazione

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
. da tutti i beni mobili e immobili, materiali e immateriali pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;
. dai ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, con esclusione dei finanziamenti esplicitamente ottenuti per sostenere progetti di cooperazione, le cui somme dovranno essere accantonate in un idoneo Fondo Passivo dello Stato Patrimoniale fino al loro impiego.
2. Il Patrimonio è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:
. quote associative;
. contributi pubblici e privati;
. donazioni e lasciti testamentari;
. rendite patrimoniali;
. proventi da attività di raccolta fondi;
. dalle attività diverse da quelle di interesse generale, nel rispetto dei limiti e criteri di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e relative disposizioni attuative.
4. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il rendiconto economico finanziario predisposto dal Consiglio di Amministrazione, viene depositato presso la sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.
5. L'Assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.
6. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per il conseguimento delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
7. Bilancio sociale: Laddove ricorrano le condizioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o

sia ritenuto opportuno dagli organi sociali competenti, l'Associazione è tenuta ad approvare, depositare e pubblicare il proprio bilancio sociale, redatto secondo le linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il bilancio sociale è predisposto dal Consiglio di amministrazione e viene approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.
8. Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 sono deliberate dal Consiglio di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

TITOLO V

GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 11

Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
. l'Assemblea degli associati,
. il Consiglio di Amministrazione,
. il Presidente del Consiglio di Amministrazione,
. l'Organo di Controllo e di Revisione Contabile.
2. Tutte le cariche dell'Associazione durano due esercizi.
3. I componenti degli organi sociali svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.
4. Può essere riconosciuto un compenso all'Organo di controllo - ove nominato - ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o di altra disposizione di legge.
5. Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione sono singolarmente rieleggibili senza limitazioni.

Articolo 12

L'Assemblea degli associati

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione "Mehala - A.P.S.", ne determina le linee di politica associativa e gli obiettivi strategici e delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto.
2. L'Assemblea è composta da tutti gli associati dell'Associazione purché siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e siano in regola con il versamento della quota associativa.
3. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità. Sono ammessi fino a tre voti di delega, purché il nu-

mero degli associati sia inferiore a cinquecento, e di cinque voti qualora il numero degli associati non sia inferiore a cinquecento.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.
5. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo per l'esercizio successivo
6. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
7. Tale comunicazione deve essere inoltrata a mezzo lettera, fax, o e-mail al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.
8. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio amministrativo lo ritiene necessario
9. I voti sono palesi.
10. Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
. che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
11. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e trascritto nel libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea.
12. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento, nonché la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
13. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
. nomina e revoca i componenti del Consiglio di amministrazione e, ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, l'Organo di controllo;

. nomina e revoca, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
. determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
. approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, ove previsto;
. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

14. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto di voto, in proprio o in delega.
15. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti degli associati presenti.
16. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio di amministrazione non hanno diritto di voto.
17. L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.
18. L'Assemblea ordinaria dovrà essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio di ogni anno per poter depositare i bilanci approvati entro i termini stabiliti dagli uffici pubblici competenti.
19. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.
20. Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'articolo 21 del Codice Civile.

Articolo 13

Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può, per gravi motivi, essere revocato con motivazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione, composto da tre a nove membri, inclusi Presidente e vice Presidente, nominati ed eletti dall'Assemblea degli associati tra gli associati medesimi e che durano in carica, come sopra specificato, per due esercizi.
3. L'Assemblea nomina i componenti del Consiglio di amministrazione.

4. Nel caso in cui uno o più amministratori che non superino la metà del Consiglio di amministrazione cessino dall'incarico per qualunque motivo, Il Consiglio di amministrazione può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'Assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni al fine di consentire la candidatura di nuovi amministratori in sostituzione di quelli cessati. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza del Consiglio di amministrazione che deve essere rinnovato.
5. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile).
6. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 14

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi membri:
. il Presidente,
. il Vice Presidente,
. il Tesoriere,
. il Segretario,
determinandone compiti e competenze ove non precisate dallo Statuto.
2. Il Consiglio di amministrazione è convocato ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione.
3. La convocazione delle riunioni del Consiglio, contenente l’ordine del giorno nonché il luogo, la data e l’ora della riunione, deve essere inviata ai consiglieri, a mezzo posta elettronica almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione stessa.
4. In caso di assoluta necessità, il Consiglio potrà essere convocato mediante telegramma, telefax o email inviato a ciascun membro, con preavviso di almeno tre giorni.
5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano di età.
6. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate tra gli enti giuridici associati.

7. Le deliberazioni del Consiglio constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
8. Le riunioni del Consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
. che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 15

Poteri del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea. In particolare, tra gli altri compiti:
. amministra l'Associazione;
. attua le deliberazioni dell'Assemblea;
. varia la sede legale dell'Associazione all'interno dello stesso Comune;
. predispone il bilancio di esercizio, e, ove previsto, il bilancio sociale, e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
. predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
. delibera in ordine agli atti e contratti inerenti alle attività associative;
. cura, con il supporto della segreteria amministrativa dell'Associazione e/o di una società o professionista di consulenza contabile, la tenuta dei libri sociali obbligatori e le scritture di cui agli articoli 13,14, 15 e 17, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
. disciplina l'ammissione degli associati secondo le modalità previste nell'apposito Regolamento;
. accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati e delibera su recessi decadenze ed esclusioni;
. documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 13, comma 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
. stabilisce i limiti massimi e le condizioni per i rimborsi ai volontari delle spese effettivamente sostenute e documenta-

te per l'attività prestata ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
. cura gli adempimenti connessi al deposito e alla pubblicazione dei bilanci, con le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti;
. supervisiona l'attività dei volontari, dei consulenti e degli impiegati, se previsti, definendo i relativi contratti di collaborazione e/o assunzione, gli orari ed attività e le relative retribuzioni nel rispetto dei vincoli di bilancio dell'Associazione.

Articolo 16

Il Presidente del Consiglio di amministrazione

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti dei terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
2. Il Presidente:
. ha il potere di stipulare, ottenute le necessarie autorizzazioni, contratti in nome e per conto dell'Associazione;
. convoca e presiede il Consiglio di amministrazione;
. convoca e presiede l'Assemblea;
3. Il Presidente è individuato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri e può essere riconfermato.
4. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di amministrazione
5. Il Presidente cessa per scadenza del mandato o per:
. dimissioni volontarie,
. revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
6. Il Vice Presidente è individuato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 17

Organo di Controllo e di Revisione Contabile

1. Quando obbligatorio ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o dalla normativa che regolamenta le Adozioni Internazionali, l'Assemblea nomina un Organo di controllo, monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2 del codice civile. Si applica l'art. 2399 del codice civile.
2. L'Organo di controllo:
. vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
. vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
. esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle fina-

lità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
. attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
3. L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
4. L'Organo di controllo può esercitare inoltre, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, o dalla normativa che regolamenta le Adozioni Internazionali la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

TITOLO VI

NORME GENERALI

Articolo 18

Libri sociali

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
. il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio di amministrazione;
. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio di amministrazione;
. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, dell'Organo di controllo, e degli altri Organi sociali, tenuti a cura degli Organi a cui si riferiscono;
. il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio di amministrazione.
2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata per iscritto all'organo competente.

Articolo 19

Personale retribuito

1. L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo laddove sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 36, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117
2. In ogni caso, il numero dei lavoratori dipendenti impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 20% del numero degli associati fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'art. 35, co 1, re-

lativamente alla prevalenza dell'attività di Volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e, se deliberato dall'Assemblea, da apposito regolamento adottato dall'associazione.

Articolo 20

I Volontari

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
5. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.
6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Articolo 21

Scioglimento

1. La decisione avente per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presa dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione con la presenza del 50%+1 dei soci.
2. Deliberato lo scioglimento, l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.
3. In caso di scioglimento dell'Associazione si applicano le vigenti disposizioni in materia contenute nel Codice civile e le disposizioni previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
4. In particolare, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni

di legge vigenti.
5. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Articolo 22

Norme finali

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti, al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e, in quanto compatibili, alle disposizioni del Codice civile.
2. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con la disciplina vigente, trovano applicazione all'operatività dell'iscrizione al Registro medesimo.
3. Tutte le disposizioni del presente Statuto concernenti prerogative legate all'adozione della qualifica di ente del Terzo settore diverranno efficaci a partire dall'iscrizione della associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

firmato: Bozza Eugenio

firmato: Armando Santus - Notaio (L.S.)